



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

XIII sezione civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

N.R.G. 3931/2018

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Caterina Molfino	Presidente
dott. ssa Cristina Correale	Giudice designato
dott. ssa Marida Corso	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**nel procedimento n. 3931/18**

**TRA**

**XX. YY.** (cf...), nato il xx.xx.xxxx in Nigeria, rapp.to e difeso dall'Avv. YY ZZ (cf...), elettivamente domiciliato, in uno al suo difensore, in XYZ, presso lo studio dell'Avv. AA BB, in virtù di procura speciale in rilasciata in calce al ricorso per cassazione

**CONTRO**

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato

Letta l'istanza di sospensione proposta ex art. 35 bis co. 13 d.lgs. 28/05 da **XX. YY.** in data 12.2.18;

Rilevato che la stessa è stata ritualmente notificata al convenuto Ministero a mezzo pec dalla cancelleria in data 14.2.18, come disposto dal giudice designato in pari data;

Letto l'art. 35 bis co. 13 d.lgs. 28/05, come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale "Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo' disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione



dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile”;

ritenuto che, alla luce delle norme vigenti, il giudice di primo grado, investito dell'istanza di sospensione, debba procedere ad una valutazione evidentemente sommaria e cautelare in ordine alla verosimiglianza dell'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione, dovendo in tal senso interpretarsi l'espressione “fondati motivi”, ben diversa dalla previsione dell'art. 373 cpc, in cui il vaglio del giudice avrà ad oggetto la sussistenza del “grave ed irreparabile danno”;

ritenuto che, allo stato degli atti, non sussistono, a parere del Collegio, fondati motivi di accoglimento del ricorso in relazione alle censure evidenziate nell'istanza di sospensione;

quanto alla censura relativa alla mancata fissazione dell'udienza per la mancanza della videoregistrazione, il Collegio ha già motivato circa l'insussistenza delle ragioni per la fissazione dell'udienza, anche alla luce del fatto che l'audizione del ricorrente innanzi alla Commissione territoriale è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della previsione della videoregistrazione di cui alla L. 46/17, applicabile alle domande di protezione internazionale depositate a partire dal 18.8.17 e solo decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del DL 13/17 (avvenuta in data 18.8.17), sicchè tale modalità tecnica non era all'epoca vigente;

quanto alla censura concernente la non corretta valutazione della situazione attualmente caratterizzante la Nigeria, paese di provenienza del ricorrente, il Collegio non può che richiamarsi alla motivazione del decreto di rigetto, in cui si è fatto ampio riferimento alle COI contenute nel report Easo del giugno 2017;

quanto alla censura relativa al mancato accoglimento della protezione umanitaria, il Collegio si richiama alla motivazione contenuta in decreto, ribadendo che in primo grado, oltre a non essere emersi in giudizio elementi da cui ritenere che il ricorrente rientri in una delle categorie di soggetti vulnerabili, non è stata depositata alcuna documentazione comprovante l'asserito percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente;

in relazione alle eccezioni di incostituzionalità contenute nel ricorso per cassazione, non riportate nell'istanza di sospensione, si ritiene che la loro portata sia tale da non poter essere valutata dal giudice della cautela in quanto non suscettibili di valutazione sommaria;

quanto ai profili inerenti il periculum, essi – oltre a non poter fondare una decisione di sospensione,



che deve basarsi, a mente delle norme in epigrafe ricordate, sulla valutazione dei fondati motivi che rendano verosimile l'accoglimento del ricorso per cassazione-, non appaiono nel caso di specie sussistenti, dal momento rientra nella facoltà degli Stati membri dell'Unione Europea circoscrivere al primo grado di giudizio la durata dei provvedimenti di accoglienza nei centri all'uopo predisposti; ritenuto, pertanto, che allo stato degli atti non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione;

letto l'art. 35 bis co. 13 d.lgs. 25/08;

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Ministero dell'Interno.

Napoli, 20.2.18

Il Presidente

Dr.ssa Caterina Molfino

